

Delib.G.R. 24 agosto 2009, n. 458 ⁽¹⁾.

Approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici, nell'ambito del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 settembre 2009, n. 49.

La Giunta regionale

Premesso che:

- il Consiglio Europeo di Lisbona del 23.3.2000 ha fissato, fra gli altri, l'obiettivo al 2013 dell'incremento della copertura territoriale dei servizi per la prima infanzia nelle 8 Regioni del Mezzogiorno d'Italia fino a raggiungere la copertura del 35% del territorio, corrispondente a quella già conseguita dalle Regioni del nord e del centro Italia;

- il Consiglio predetto, al fine di stimolare le Amministrazioni centrali, regionali e locali al conseguimento degli obiettivi posti (cosiddetti Obiettivi di Servizio), prevede l'assegnazione di consistenti risorse premiali a valere sui Fondi per le Aree Sottosviluppate (F.A.S.), per ogni obiettivo di servizio conseguito;

- sono stati stabiliti indicatori e target precisi raccolti nel documento tecnico adottato con Del. CIPE n. 82 del 3 agosto 2007, denominato: "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013" (Q.S.N.) di definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli "Obiettivi di Servizio" e delle risorse necessarie;

- gli indicatori individuati per i servizi socio educativi per prima la infanzia sono:

1. S.04 "Diffusione dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi per l'infanzia), misurata con la percentuale di Comuni che hanno attivato tali servizi sul totale dei Comuni della Regione";

2. S.05 "Presenza in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi per l'infanzia), misurata con la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito di servizi per l'infanzia sul totale della popolazione tra zero e tre anni";

- conseguono per la Regione Abruzzo, risorse premiali pari a 8,9 milioni per ciascun indicatore, che potranno essere assegnate nel 2013 e anticipate in parte già nel 2009, se verranno raggiunti i parametri stabiliti;

- la *legge 27 dicembre 2006, n. 296* (finanziaria 2007) all'art. 1, comma 1259, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona citato, istituisce un fondo

triennale da ripartire tra Regioni e Province Autonome, tramite Intesa in sede di Conferenza Unificata, per l'attuazione di un **“Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia”**;

- con l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 26.09.2007 sono stati ripartiti i fondi stanziati dall'art. 1, comma 1259 di detta *legge 296/06*, come incrementati ai sensi dell'Intesa assunta in Conferenza Unificata in data 27.06.2007 di riparto del Fondo Politiche per la famiglia, e vengono stabiliti i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni e le Province autonome devono predisporre e attuare il Piano triennale straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per prima la infanzia;

Vista la *Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259*;

Vista la *legge regionale 28 aprile 2000, n. 76* “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e s.m.i. e le direttive generali di attuazione approvate con propria *Delib.G.R. n. 565/2001*, pubblicate sul B.U.R.A. n. 87 speciale del 1° agosto 2001;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- Delib.G.R. 1° luglio 2008, n. 579 di approvazione del “Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi del Q. S. N. 2007/2013”;

- Delib.G.R. 27 novembre 2008, n. 1175 con la quale viene approvato il Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia di cui alla citata *Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1259*, vengono determinate in € 9.636.617,32 le risorse complessive destinate alla realizzazione di nidi d'infanzia e micro nidi e vengono incaricati i Dirigenti competenti della Direzione Lavori Pubblici della Direzione Qualità della Vita di dare attuazione, per quanto di propria competenza, per tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del Piano;

Preso atto che, per il conseguimento dell'obiettivo S.04 “Diffusione dei servizi per l'infanzia, ovvero per la realizzazione di nuove strutture destinate a tali servizi, risulta competente il Dirigente del Servizio Interventi Opere Pubbliche di Interesse Locale della Direzione Lavori Pubblici”;

Ravvisata la necessità di emanare un avviso pubblico finalizzato a definire i criteri per la concessione di finanziamenti ai Comuni che intendono realizzare nidi d'infanzia e micronidi nell'ambito del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia;

Visto l'Avviso Pubblico proposto dalla Direzione Lavori Pubblici, con il quale vengono definiti modalità e criteri per l'assegnazione di detti finanziamenti a sostegno degli interventi di realizzazione di asili nido nonché di micronidi pubblici;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione di tale Avviso Pubblico, Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì opportuno, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle procedure e per consentire il più rapido e produttivo utilizzo delle risorse disponibili, che alla formulazione, all'approvazione della graduatoria connessa al presente avviso pubblico e agli adempimenti consequenziali provveda direttamente il Dirigente competente per materia;

Preso atto dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità del provvedimento, espressa dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche e Servizi;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare l'"Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici, nell'ambito del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia", **Allegato "A"**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che:

- le risorse complessive destinate al finanziamento degli interventi del presente avviso, determinate con la citata *Delib.G.R. n. 1175/2008* per il primo triennio, ammontano complessivamente a € 9.636.617,32, incrementabili annualmente con le economie eventualmente rivenienti da finanziamenti parzialmente utilizzati nei precedenti programmi;

- per la prima annualità risultano disponibili € 2.495.264,00, iscritti sul cap. 43060 upb 04.03.012 dello stato di previsione delle entrate e sul cap. 150201 upb 13.02.003 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

4. di autorizzare il Dirigente del Servizio Interventi Opere Pubbliche di Interesse Locale, competente per materia, a predisporre tutti gli adempimenti connessi alla formulazione e approvazione della graduatoria delle istanze pervenute e agli atti consequenziali relativi alla concessione dei finanziamenti;

5. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento comprensivo dell'allegato "A" sul B.U.R.A. e sul sito internet della Regione.

Allegato A

Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro nidi pubblici, nell'ambito del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia

La Regione Abruzzo emana il presente avviso pubblico ai sensi della normativa nazionale e regionale e delle deliberazioni di seguito indicate:

- *Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259* che ha istituito il Fondo per la realizzazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia;

- *L. 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;

- *L.R. 2 maggio 1995, n. 95 "Provvidenze in favore della famiglia"* che promuove e sostiene le iniziative e la sperimentazione degli Enti locali nei Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia;

- *L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"* e le Direttive generali di attuazione della medesima legge regionale, approvate con *Delib.G.R. 26 giugno 2001, n. 565 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia"*, pubblicata sul B.UR.A. n. 87 speciale del 1° agosto 2001;

- *L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 "Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e all'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona"*;

- *Del. C.I.P.E. n. 82 del 3 agosto 2007, denominato: "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013" (Q.S.N.)*;

- *Delib.G.R. 1° luglio 2008, n. 579 di approvazione del "Piano di azione per il raggiungimento degli obiettivi del Q. S. N. 2007/2013"*;

- *Delib.G.R. 27 novembre 2008, n. 1175 di approvazione del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia di cui alla citata Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1259.*

Articolo 1

Finalità.

1. Il presente avviso pubblico è finalizzato alla concessione di finanziamenti in conto capitale, per la realizzazione di un Piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23.3.2000, relativamente all'incremento dei servizi di asili nido e micro-nidi nelle realtà che ne sono prive fino al raggiungimento della copertura nel 35% dei Comuni abruzzesi e del 12% dell'utenza potenziale, corrispondente ai livelli già conseguiti dalle Regioni del nord e del centro Italia.

Articolo 2

Dotazione finanziaria.

1. Le risorse complessive destinate al finanziamento degli interventi del presente avviso, determinate con la citata *Delib.G.R. n. 1175/2008* per il primo triennio, ammontano complessivamente a € 9.636.617,32, incrementabili annualmente con le economie eventualmente rivenienti da finanziamenti parzialmente utilizzati nei precedenti programmi.

2. Le risorse disponibili per la prima annualità ammontano a € 2.495.264,00.

Articolo 3

Soggetti beneficiari.

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente Avviso Pubblico, per la realizzazione degli asili nido e micro-nidi come definiti dalla *L.R. n. 76/2000*, i Comuni singoli o associati ai sensi *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Articolo 4

Interventi ammissibili.

1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti che prevedono la realizzazione sul territorio abruzzese di uno dei seguenti interventi, comprensivi dell'arredo:

a) costruzione di un nuovo asilo nido o micro nido;

b) realizzazione di nuova struttura da adibire ad un nuovo asilo nido o micro nido attraverso il recupero del patrimonio immobiliare pubblico esistente;

c) completamento di strutture in corso di realizzazione anche attraverso l'acquisizione di arredi e attrezzature necessarie per il funzionamento del servizio pubblico;

d) ampliamento di strutture esistenti con la creazione di posti bambino aggiuntivi;

e) interventi di demolizione e di ricostruzione o di ristrutturazione e messa a norma di strutture esistenti, finalizzati al ripristino e al consolidamento di strutture danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009.

2. Non sono ammessi al finanziamento:

- le eventuali spese per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento;
- i lavori già realizzati o in corso di realizzazione alla data di approvazione del presente avviso.

3. Gli Enti beneficiari di finanziamenti statali e/o regionali precedentemente concessi, nel caso in cui non abbiano ancora attuato gli interventi finanziati, possono proporre nuove istanze di finanziamenti per i medesimi interventi allegando apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente che attesta la rinuncia, senza alcuna condizione, alla precedente assegnazione finanziaria.

Articolo 5

Requisiti tecnico-costruttivi - Precisazioni.

1. Gli interventi sono realizzati nelle forme e nei modi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di Lavori Pubblici e di settore, tenendo presente i requisiti tecnico strutturali e gli standard funzionali previsti nella *L.R. n. 76/2000* nonché nelle "Direttive Generali di Attuazione" approvate con *Delib.G.R. n. 565/2001*, pubblicata sul B.UR.A. n. 87 speciale del 1° agosto 2001, nei regolamenti comunali e, per quanto non disciplinato, secondo le seguenti disposizioni:

a) l'area destinata ad asilo nido o micro-nidi deve essere individuata in località salubre e lontana da fonti di inquinamento;

b) gli edifici di nuova costruzione da destinare ad asilo nido o micro-nidi devono essere realizzati ad un solo piano. È consentito utilizzare eventuali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, lavanderia, dispensa e magazzino;

c) nei centri storici e nelle zone edificate ove non siano reperibili aree idonee, gli asili nido possono essere ubicati in edifici preesistenti purché siano rispettate le norme vigenti in materia e comunque siano realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità.

Articolo 6

Modalità di accesso ai finanziamenti.

1. I soggetti di cui al precedente art. 3, entro 90 giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul B.U.R.A. devono inviare con raccomandata, pena l'esclusione, la richiesta di finanziamento, alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici - Servizio Interventi OO.PP. di Interesse Locale - 67100 L'AQUILA.

2. Il plico chiuso, dovrà recare sul frontespizio la dicitura: "**Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro nidi pubblici, nell'ambito del piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per prima la infanzia**" e dovrà contenere la seguente documentazione;

a) istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente con l'elenco dei documenti allegati;

b) deliberazione con la quale l'Ente:

- approva il progetto (preliminare, definitivo, esecutivo) con il relativo quadro economico della spesa;

- si impegna a garantire il vincolo di destinazione dell'immobile di proprietà pubblica ad uso asilo nido o micro nido per la durata di quindici anni;

- dichiara la proprietà dell'immobile;

- indica la ricettività prevista per la struttura (numero posti bambini);

- dichiara l'esistenza o meno di nidi pubblici attivi sul territorio comunale;

- dichiara l'esistenza di liste di attesa, con l'indicazione del numero dei bambini (solo per gli Enti già dotati di servizi per la prima infanzia);

- riporta la dichiarazione dell'Ufficiale di Stato Civile sul numero dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni residenti nel Comune o nei Comuni associati, nell'anno precedente alla data della domanda;

- si impegna alla completa realizzazione funzionale dell'intervento finanziato e a porre a carico del bilancio comunale l'eventuale spesa non coperta dal finanziamento regionale;

c) autocertificazione del RUP del rispetto degli standards strutturali e gestionali previsti dalla normativa regionale e nazionale;

d) eventuale atto comprovante l'associazione tra Comuni.

Articolo 7

Motivi di esclusione delle istanze.

1. Le istanze potranno essere ritenute inammissibili per le seguenti motivazioni:

a) presentazione oltre i termini prescritti o con modalità difformi;

b) Istanza non sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o del Comune capofila richiedente;

c) deliberazione incompleta o mancante di una delle sopra richiamate indicazioni o dichiarazioni;

d) istanze che non consentono la creazione di nuovi posto bambino.

Articolo 8

Entità del finanziamento.

1. Sul progetto presentato - comprensivo dell'arredo per un importo massimo di € 1.200,00/bambino - il finanziamento massimo attribuibile, rapportato alla ricettività stabilita dalla *L.R. n. 76/2000* riferita alla tipologia di struttura da realizzare, è determinato come di seguito specificato:

a) Asili-nido (da 25 a 60 posti bambino):

- € 260.000,00 per interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati al ripristino e al consolidamento di strutture danneggiate dal sisma del 6.04.2009, con capienza fino a 25 bambini, elevato di € 7.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto, fino al massimo di 60;

- € 230.000,00 per interventi di costruzione di strutture con capienza fino a 25 bambini, elevato di € 7.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto fino al massimo di 60 posti;

- € 140.000,00 per interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico esistente per la realizzazione di nuove strutture con capienza fino a 25 bambini, elevato di € 5.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto fino al massimo di 60;

- € 140.000,00 per interventi di completamento di strutture in corso di realizzazione.

b) Micro-nidi (da 8 a 24 posti bambino):

- € 110.000,00 per interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati al ripristino e al consolidamento di strutture danneggiate dal sisma del 6.04.2009, con capienza fino a 8 bambini, elevato di € 7.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto, fino al massimo di 24;

- € 80.000,00 per interventi di costruzione di strutture con capienza fino a 8 bambini, elevato di € 7.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto fino al massimo di 24;

- € 50.000,00 per interventi di ristrutturazione di strutture con capienza fino a 8 bambini, elevato di € 5.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto fino al massimo di 24;

- € 40.000,00 per interventi di completamento di strutture in corso di realizzazione.

2. Per i Comuni singoli o associati *compresi* nel *D.P.C.M. n. 3/2009* e nel *D.P.C.M. n. 11/2009* e s.m.i., i finanziamenti di cui ai precedenti punti a) e b) sono maggiorati del 20%.

3. Il finanziamento regionale sarà attribuito in base ai parametri previsti nel successivo art. 9, fino ad esaurimento delle somme annualmente disponibili.

Articolo 9 *Piano riparto fondi.*

1. Sulla base delle richieste pervenute e ritenute ammissibili il Dirigente del Servizio competente per materia formula il piano di riparto regionale attribuendo i finanziamenti sulla base dei seguenti punteggi:

1.1. ricettività dichiarata - numero posti bambino x 0,25 (punti max 15)

1.2. liste di attesa riferite all'anno precedente la data di presentazione della domanda (applicabile solo per gli Enti già dotati di strutture per la prima infanzia):

- Ente con lista di attesa inferiore a 25 bambini (punti 1)
- Ente con lista di attesa superiore a 25 bambini e inferiore a 60 (punti. 3)
- Ente con lista di attesa superiore a 60 bambini (punti 5)

1.3. numero dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni residenti nel Comune nell'anno precedente - numero bambini x 0,25 (punti max 15)

1.4. livello di progettazione:

- progetto preliminare/definitivo (punti 1)
- progetto esecutivo (punti 5)

1.5. interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico esistente (punti 10)

1.6. servizio da attivarsi in territori senza copertura di servizi per la prima infanzia (punti 10)

1.7. Comuni associati - n. Comuni x punti 3 cad. (punti max 10)

2. Ferma restando la valutazione delle istanze secondo i suesposti criteri, a parità di punteggio conseguito ha priorità l'intervento che, con identico o maggiore numero di posti bambino, viene realizzato con minore spesa.

3. Non può essere finanziato più di un intervento per Comune.

4. La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio e pubblicata sul B.U.R.A.

I finanziamenti vengono assegnati annualmente ai Comuni per gli interventi utilmente inseriti in graduatoria, in corrispondenza delle risorse effettivamente disponibili sui bilancio regionale.

Articolo 10

Erogazione del finanziamento.

1. L'erogazione del finanziamento assegnato sarà disposta con Determinazione dirigenziale ed è subordinata alla presentazione, da parte del responsabile unico del procedimento, dell'istanza di erogazione corredata dalla seguente documentazione:

a) per l'acconto, pari al 70% del finanziamento: dichiarazione di effettivo inizio dei lavori;

b) per il saldo:

1. certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione;

2. relazione acclarante i rapporti fra Regione e Ente che riassume in maniere analitica tutte le spese comunque sostenute;

3. copia dell'atto di registrazione del vincolo di destinazione dell'immobile ad uso asilo nido o micro nido per la durata di quindici anni;

4. atto di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante, che deve indicare esplicitamente anche il numero dei posti bambino effettivamente realizzati;

5. dichiarazione di attivazione del servizio e informazioni sul tipo di gestione.

2. Il finanziamento concesso sarà rideterminato sulla base delle spese sostenute e rendicontate e del numero dei posti/bambino effettivamente realizzati.

Articolo 11

Termini temporali, prescrizioni e vincoli.

1. Con provvedimento dirigenziale è dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano iniziati entro 180 (centottanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento sul B.U.R.A.
 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro 12 (dodici) mesi dalla data di inizio dei lavori, il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la relazione sui rapporti fra Regione e Ente.
 3. Le spese generali sono riconosciute nel limite del 15% dell'importo lordo dei lavori.
 4. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri dei soggetti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.
 5. Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento saranno a carico del soggetto beneficiario, che ne curerà la copertura con propri fondi.
 6. Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso della durata di quindici anni. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione, a favore della Regione Abruzzo, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari del finanziamento.
 7. La Giunta Regionale, su richiesta motivata del soggetto beneficiario interessato, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile prima del suddetto termine, previa restituzione del finanziamento percepito.
 8. La Giunta Regionale può autorizzare la variazione d'uso dell'immobile per lo svolgimento di servizi integrativi rivolti alla prima infanzia diversi dal nido e micro-nido, senza la restituzione del finanziamento erogato.
-
-

Articolo 12

Utilizzazione somme disponibili.

1. Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione degli interventi finanziati i soggetti beneficiari, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque rivenienti, previa comunicazione alla Regione e comunque prima della richiesta di erogazione del saldo del finanziamento.
-
-

Articolo 13

Variazioni.

1. Non sono ammissibili le varianti sostanziali al progetto che determinerebbero una modifica della graduatoria approvata.
 2. Eventuali variazioni al progetto, disposte ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovranno essere comunicate tempestivamente, pena il mancato riconoscimento delle spese in sede di rendiconto.
 3. Il Dirigente del Servizio competente per materia si riserva la facoltà di ridurre il finanziamento proporzionalmente alla diminuzione dei costi sostenuti, qualora le variazioni comportassero una diminuzione del costo dell'intervento.
-
-

Articolo 14

Decadenza o Revoca.

1. Il diritto al finanziamento decade o viene revocato con atto del Dirigente del Servizio competente per materia che dispone anche in ordine al recupero delle somme già erogate, gravate degli interessi legali calcolati dalla data della liquidazione a quella della restituzione, nei seguenti casi:
 - rinuncia al finanziamento da parte del soggetto beneficiario;
 - variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario, rispetto ai criteri di ammissibilità definiti;
 - inosservanza di quanto previsto nel presente atto in materia di vincolo di destinazione d'uso e di divieto di alienazione dei beni oggetto di finanziamento;
 - perdurante mancato avanzamento del progetto;
 - non rispetto dei termini di scadenza senza giustificata motivazione;
 - mancata attivazione del servizio.